



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

l'**Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni** in persona del Direttore Generale, con sede legale in Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR), cod. fiscale/p. iva 00679270553, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito per brevità "Titolare")

E

[Inserire denominazione fornitore], con sede legale in via/piazza _____ n. _____, cod. fiscale/p. iva _____, in qualità Responsabile del Trattamento (in seguito per brevità "Responsabile") ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

PREMESSO CHE

- i. il Responsabile eroga i seguenti servizi professionali: [descrizione dell'oggetto del Contratto, es. "Servizi di consulenza professionale", "Assistenza e manutenzione Sistemi ICT"];
- ii. il presente documento, inclusi i suoi allegati, costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le Parti;
- iii. i Servizi oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di Dati Personali, ai sensi del *Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito per brevità "Regolamento") e ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (in seguito per brevità "Codice");
- iv. le Parti intendono disciplinare nel presente Accordo per il Trattamento dei Dati Personali (in seguito per brevità "Accordo") le condizioni e le modalità di trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile derivanti dal Contratto e dalla prestazione dei Servizi e le relative responsabilità, ivi incluso l'impegno assunto dal Responsabile ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento;
- v. l'Art. 28, Par.1 del Regolamento, secondo cui "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*";
- vi. il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- vii. alla luce dell'attività di istruttoria e/o di gara già svolta, sulla base delle referenze e competenze attestata dal Responsabile in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di Servizi analoghi a quelli di cui al Contratto, nonché degli impegni contrattuali assunti dal Responsabile in tema di rispetto della

Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare ha valutato l' idoneità del Responsabile rispetto alle garanzie richieste dalla suddetta Legislazione, con particolare riferimento alle competenze e conoscenze tecniche in riferimento alle finalità e alle modalità di trattamento dei Dati Personali, all' adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative a protezione dei Dati Personali trattati, nonché a garanzia della tutela dei diritti degli Interessati al Trattamento;

- viii. in accordo a quanto definito agli Art. 28 e 29 del Regolamento, il Contratto, il presente documento e i suoi allegati, costituiscono, le istruzioni documentate iniziali del Titolare e che quest'ultimo potrà fornirne di ulteriori durante l' esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto;
- ix. con il presente Accordo il Titolare intende designare il Responsabile quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 28 del Regolamento, nell' esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti convengono quanto segue.

1 Disposizioni Varie

1.1 Nell'Accordo i seguenti termini ed espressioni avranno il significato associato a quanto di seguito riportato:

Vocabolo	Titolo
Data di Decorrenza dell'Accordo	Indica la data in cui il Titolare sottoscrive il presente Accordo con il Responsabile per la prestazione dei Servizi oggetto Contratto.
Dati Personali	Sarà interpretato in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e includerà, a titolo puramente esemplificativo, tutti i dati forniti, archiviati, inviati, ricevuti o altrimenti elaborati, o creati dal Titolare, o dall'Utente del Titolare in relazione alla fruizione dei Servizi, nella misura in cui siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile, sulla base del Contratto.
E-mail di notifica	Si intende l'indirizzo mail o l'indirizzo PEC a cui il Titolare intende ricevere le notifiche da parte del Responsabile. Nella fattispecie: dpo@aospertni.it
Istruzioni	Indica le istruzioni scritte impartite dal Titolare nel Contratto e nel presente Accordo.
Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali	Indica il Regolamento, e ogni eventuale ulteriore norma e/o regolamento di attuazione emanati ai sensi del Regolamento o comunque vigenti in Italia, nonché ogni provvedimento vincolante che risulti emanato dalle autorità di controllo competenti in materia (es. Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) e conservi efficacia vincolante (ivi inclusi i requisiti delle Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, se applicabili e ove mantengano la propria efficacia vincolante successivamente al 25 maggio 2018).
Personale del Responsabile	Indica i dirigenti, dipendenti, consulenti e altro personale del Responsabile, con esclusione del personale dei Responsabili Ulteriori del trattamento.
Responsabile del Trattamento	Indica l'appaltatore cui il Titolare abbia appaltato contrattualmente la raccolta, l'accesso, la ricezione, la conservazione e in generale il trattamento di Dati Personali.
Richiesta	Indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal Regolamento.
Sub-Responsabile del Trattamento	Indica qualunque subappaltatore cui il Responsabile abbia subappaltato uno qualsiasi degli obblighi assunti contrattualmente e che, nell'adempiere tali obblighi, potrebbe dover raccogliere, accedere, ricevere, conservare e in generale trattare Dati Personali.
Servizio/i	Indica il servizio o i servizi che il Titolare ha affidato al Responsabile ai sensi del Contratto.
Utente	Si intende l'eventuale fruitore finale del Servizio, Titolare del Trattamento.

Vocabolo	Titolo
Violazione della Sicurezza dei Dati Personali	Indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali occorsa su sistemi gestiti dal Responsabile o comunque sui quali il Responsabile abbia un controllo.

Tabella 1: Definizioni

- 1.2** Per le finalità del presente Accordo, i termini "Interessato", "Trattamento", "Titolare del Trattamento", "Responsabile del Trattamento", "Sub-Responsabile del Trattamento", "Trasferimento" e "Misure tecnico-organizzative adeguate" saranno interpretati in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile.

2 Oggetto

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo il Titolare designa il Responsabile quale Responsabile del Trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali realizzate ai soli fini dell'esecuzione del Contratto. Tale designazione non comporta il diritto ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto né ad alcun rimborso spese per l'adempimento di quanto previsto dal presente Accordo.
- 2.2 Il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.
- 2.3 I compiti assegnati al Responsabile sono esclusivamente quelli resi necessari dai servizi connessi all'esecuzione del Contratto.

3 Ambito e finalità dei trattamenti

- 3.1 Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi disciplinati dal Contratto. In particolare, il trattamento dei Dati Personali è così individuato di seguito.

Oggetto	<i>descrizione sommaria delle attività/servizi/forniture di cui al Contratto/Convenzione, con particolare focus sulla specifica attività che coinvolge il trattamento di dati personali</i>
Durata	<i>ad es. sino alla scadenza del/della Contratto/Convenzione</i>
Finalità	<i>ad es. esecuzione del Contratto, erogazione del servizio di assistenza e manutenzione, erogazione del servizio di verifiche di sicurezza sugli apparati ICT, ecc.</i>
Tipologia di dati personali trattati	<i>ad es. nome, cognome, e-mail, pec, indirizzi, dati giudiziari, dati relativi salute, indirizzi IP, ecc.</i>
Categorie di Interessati	<i>sempre persone fisiche, ad es.: utenti del sito web gestito dal Responsabile, cittadini fruitori di un servizio messo a disposizione dal Titolare e gestito dal Responsabile, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali, ecc.</i>

Tabella 2: Ambito e finalità dei trattamenti

- 3.2 In base al seguente Accordo le attività di trattamento dei Dati Personali sono svolte dal Responsabile nei seguenti luoghi.

Luogo del trattamento (segnare con una X)		Ulteriori indicazioni	Paese
X	All'interno della Area Economica Europea	Non è richiesta alcuna ulteriore azione	<i>Indicare il paese</i>
	All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che offrono un livello di protezione adeguato)	Art. 45 Regolamento – Non è richiesta alcuna ulteriore azione	<i>Indicare il paese</i>
	All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che non offrono un livello di protezione adeguato)	Deve essere completato l'Annex B allegato all'Exhibit 1 (clausole contrattuali standard)	<i>Indicare il paese</i>

Tabella 3: Ambito territoriale dei trattamenti

4 Obblighi del Titolare del Trattamento

- 4.1 Il Titolare si impegna ad impartire Istruzioni conformi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e ad utilizzare i servizi del Responsabile in modo conforme alla stessa normativa e solo per trattare Dati Personali che siano stati raccolti in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.
- 4.2 Il Titolare si impegna altresì ad impartire le istruzioni aggiuntive che occorrono nell'ambito delle attività di trattamento al fine di adeguarsi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, avendo riguardo di comunicare al Responsabile le eventuali ulteriori finalità, le modalità e le procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, le misure tecniche ed organizzative che dovranno essere rispettate dal Responsabile, fermo restando l'obbligo in capo a quest'ultimo di adottare tutte le ulteriori misure di sicurezza necessarie ai fini del rispetto della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e di informare il Titolare in merito all'adozione di tali ulteriori misure.

5 Obblighi del Responsabile del Trattamento

- 5.1 Con la stipulazione del presente Accordo, il Titolare impartisce al Responsabile l'incarico di trattare i Dati Personali ai fini dell'erogazione dei Servizi disciplinati dal Contratto.
- 5.2 Nell'esecuzione di tali servizi, ai fini di un corretto trattamento dei dati personali, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle altre previsioni del presente Accordo, il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento dei dati personali secondo quanto di seguito riportato:
- soltanto nella misura e con le modalità necessarie, per erogare i Servizi o per adempiere opportunamente i propri obblighi previsti dal Contratto e dal presente Accordo, nonché imposti dalla legge o da un organo di vigilanza o controllo competente. In tale ultima circostanza il Responsabile ne informerà il Titolare (salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge per ragioni di pubblico interesse) mediante comunicazione trasmessa all'e-mail di notifica;
 - conformandosi alle istruzioni del Titolare;
 - non effettuando copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi disciplinati dal Contratto;
 - garantendo il pieno rispetto degli obblighi di cui il Responsabile è tenuto in virtù della normativa vigente;
 - fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, senza divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento dei Servizi disciplinati dal Contratto;
 - garantendo che l'accesso ai Dati Personali da parte del Personale del Responsabile avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e istruire, anche ai fini dell'Art.32 del Regolamento, il Personale del Responsabile preposto al trattamento dei Dati Personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;
 - formando adeguatamente il Personale del Responsabile coinvolto nell'esecuzione dei Servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;

- collaborando con il Titolare per l'attuazione di qualsiasi misura tecnica o organizzativa che si renda necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali;
 - documentando la propria conformità alla normativa vigente e alle istruzioni ricevute mediante relazioni semestrali al Titolare, i cui contenuti saranno concordati tra quest'ultimo e il Responsabile stesso;
 - mantenendo e compilando un Registro dei Trattamenti Dati Personali effettuati dallo stesso, che dovrà essere reso disponibile al Titolare dietro sua richiesta;
 - informando immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione fornita da quest'ultimo determini la violazione del Regolamento o altra normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali ed astenersi da qualsivoglia ulteriore attività di trattamento;
 - adottando le misure di sicurezza previste dal presente Accordo e ogni ulteriore misura che il Responsabile ritenga opportuna e necessaria in relazione alle operazioni di trattamento eseguite o da eseguirsi;
 - informando senza indugio il Titolare in caso di qualsiasi richiesta di informazione, attività ispettiva o provvedimento delle autorità in relazione ai Dati Personali e collaborare con il Titolare al fine di dare riscontro all'Autorità;
- 5.3 Il Responsabile fornirà assistenza al Titolare nell'individuazione e raccolta delle informazioni necessarie per garantire al Titolare il rispetto degli obblighi di cui agli Art. dal 32 al 36 del Regolamento.
- 5.4 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Responsabile, incluse:
- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti, e delle richieste di esercizio di tali diritti da parte degli Interessati relativamente ai loro Dati Personali;
 - procedure atte a garantire la gestione delle violazioni e degli incidenti di sicurezza.

6 Responsabili Ulteriori del Trattamento

- 6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, incluse le Società del Gruppo del Responsabile (di seguito, "Sub-Responsabile"), a meno che non ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- Il Responsabile abbia richiesto ed ottenuto il previo consenso scritto del Titolare;
 - prima di iniziare il trattamento dei Dati Personali, il Sub-Responsabile abbia sottoscritto un contratto con il Responsabile in cui si assume obblighi in materia di protezione dei Dati Personali che non siano meno tutelanti di quelli contenuti nel presente Accordo e prescritti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali
- 6.2 In tutti i casi, il Responsabile dovrà provvedere con la dovuta diligenza a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dal Sub-Responsabile e resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi condotta del Sub-Responsabile o di altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi.
- 6.3 In caso di violazione del presente Accordo causata dalla condotta o da azioni di un Sub-Responsabile, il Responsabile - se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.
- 6.4 Alla data di sottoscrizione del presente Accordo il Titolare acconsente all'utilizzo dei Sub-Responsabili elencati di seguito.

Sub Responsabile	Sede e dati di contatto / Luogo del trattamento	Attività di Trattamento

Tabella 4: Elenco Sub-Responsabili

In caso di variazioni o integrazioni nella lista dei Sub-Responsabili nel corso della durata del presente Accordo, il Responsabile comunicherà, con almeno 60 giorni di anticipo, al Titolare tali variazioni con indicazione dei nominativi, luoghi e servizi offerti dal Sub-Responsabile che sono oggetto di variazione o integrazione.

Il Titolare potrà opporsi a tale affidamento mediante comunicazione da inviarsi al Responsabile entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dandone motivata e ragionevole giustificazione. Il Responsabile farà quanto ragionevolmente possibile per proseguire la prestazione dei servizi senza l'ulteriore affidamento o con affidamento ad un Sub-Responsabile approvato dal Titolare. Ove sia dimostrata dal Responsabile l'impossibilità oggettiva di proseguire la prestazione del servizio collegato alla modifica, il Titolare avrà la facoltà di recedere dal Contratto liberamente, senza pagamento di penali, fatti salvi i rimedi di legge.

7 Violazioni di Sicurezza dei Dati (Data Breach)

7.1 Il Responsabile predisporrà una procedura di gestione di eventuali Incidenti di Sicurezza e Violazione dei dati personali (*Data Breach*), che dovrà comunicare al Titolare su richiesta dello stesso.

7.2 Qualora il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, lo stesso:

- informa tempestivamente e comunque entro 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza il Titolare mediante comunicazione inoltrata all'e-mail di notifica anticipata, se ritenuto opportuno dal Responsabile, da comunicazione tramite canale diretto telefonico;
- adotta tutte le misure necessarie per limitare i possibili danni e la sicurezza dei Dati Personali;
- fornisce al Titolare una puntuale descrizione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali ivi incluse le misure adottate per evitare o mitigare i potenziali rischi e le attività di coordinamento tra il Responsabile e il Titolare per la gestione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali. La comunicazione dovrà contenere per quanto possibile:
 - I. una descrizione dettagliata della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
 - II. la tipologia di Dati Personali che sono stati oggetto di Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e
 - III. l'identità di ogni soggetto interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo dei soggetti Interessati e dei dati personali coinvolti).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:

- il nome e i contatti del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, comprese quelle per mitigare i suoi possibili effetti negativi e
- non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile;

- il Responsabile si adopererà immediatamente per indagare sulla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e per individuare, prevenire, limitare gli effetti negativi di tale violazione secondo gli obblighi assunti ai sensi del presente articolo, e svolgere le azioni che si rendano necessarie per porre rimedio alla Violazione stessa.

7.3 il Responsabile non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali che riguardi il Titolare senza aver ottenuto il previo consenso scritto da

parte di quest'ultimo. Il Titolare considera confidenziali le informazioni attinenti alle eventuali Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

8 Assistenza A Fini Di Conformità

- 8.1 Il Responsabile presterà la massima assistenza al Titolare e coopererà nei modi di seguito indicati al fine di consentire al Titolare il rispetto degli obblighi previsti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.
- 8.2 Il Responsabile provvederà a informare il Titolare, salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge, con avviso inviato all'e-mail di notifica immediatamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi di eventuali ispezioni o richieste di informazioni presentate da Autorità di Controllo rispetto a profili che riguardano il trattamento dei Dati Personali al medesimo affidati ai sensi del Contratto e del presente Accordo.
- 8.3 Qualora, ai fini dell'evasione delle Richieste di cui ai precedenti punti, il Titolare abbia necessita di ricevere informazioni dal Responsabile circa il trattamento dei Dati Personali, il Responsabile presterà la necessaria assistenza.
- 8.4 Il Responsabile è tenuto a fornire assistenza al Titolare rendendo disponibili informazioni utili per consentire al Titolare l'effettuazione di valutazioni di impatto sulla protezione dei Dati Personali nei casi previsti dalla legge, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.
- 8.5 Il Responsabile si impegna a rendere servizi che consentano al Titolare di assolvere agli obblighi di minimizzazione del trattamento, nonché di conformarsi ai principi di privacy by design & by default.

9 Durata e cessazione

- 9.1 Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla Data di Decorrenza dell'Accordo sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto.
- 9.2 Il Titolare avrà, comunque, sempre la facoltà di revocare l'incarico conferito al Responsabile ai sensi del presente Accordo dandone semplice comunicazione scritta al Responsabile stesso.

10 Disposizioni per la restituzione o la cancellazione dei dati personali

- 10.1 Alla cessazione dei Servizi, per qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di revoca del presente Accordo, il Responsabile cesserà ogni trattamento dei Dati Personali ed altresì provvederà alle seguenti attività:
 - alla cancellazione dei Dati Personali (ivi incluse eventuali copie) dai sistemi del Responsabile o da quelli su cui lo stesso abbia controllo entro il termine previsto nel Contratto, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria al fine di assolvere ad una disposizione di legge italiana o europea
 - alla distruzione di eventuali Dati Personali conservati in formato cartaceo in suo possesso, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria ai fini del rispetto di norme di legge italiane o europee e
 - a mettere a disposizione del Titolare e del Titolare, se diverso dal Titolare, i Dati Personali per l'estrazione di cui al punto 10.2 per 90 giorni successivi alla cessazione del Contratto.
- 10.2 Fermo restando quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, qualora i Servizi prevedano la conservazione dei dati presso il Responsabile, il Titolare avrà diritto ad estrarre i Dati Personali, alla cessazione del Servizio, per un periodo di 90 giorni dalla data di cessazione del Contratto. In alternativa, la restituzione di tali dati, documenti e/o

contenuti potrà essere richiesta dal Titolare attraverso modalità di consegna automatizzata da concordare ovvero su appositi supporti ottici.

11 Responsabilità

- 11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Responsabile sarà tenuto a risarcire il Titolare in caso di violazione del presente Accordo.
- 11.2 Il Responsabile si impegna a tenere integralmente indenne, manlevare e risarcire il Titolare per ogni danno dallo stesso subito in conseguenza di un inadempimento imputabile al Responsabile nonché ai suoi dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e dei Sub-Responsabili individuati dal Responsabile, relativo agli obblighi gravanti su quest'ultimo in materia di protezione dei Dati Personali.
- 11.3 Il Responsabile riconosce e accetta che nei casi in cui sia riconosciuta la corresponsabilità del Titolare e del Responsabile in relazione a violazioni della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, in relazione all'esecuzione delle operazioni di trattamento di cui al presente Accordo, il Titolare potrà rivalersi pro-quota, ex art. 82 (5) GDPR, sul Responsabile qualora sia destinataria di provvedimenti sanzionatori e/o risarcitori da parte dell'autorità.
- 11.4 Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 CC mediante invio di comunicazione scritta al Responsabile, a mezzo di raccomandata a/r e/o mezzo equipollente, in caso di violazione delle Misure di Sicurezza e degli ulteriori obblighi derivanti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali come previsto nel presente Accordo. E fatto altresì salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Titolare.

12 Disposizioni Varie

- 12.1 Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti, in qualsiasi forma, in relazione al trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo finalizzato alla fornitura dei Servizi.
- 12.2 Il presente Accordo potrà essere modificato dal Titolare dandone comunicazione scritta al Responsabile. In tal caso, il Responsabile avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Titolare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Titolare. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Responsabile, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.
- 12.3 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo. Qualora vi sia incongruenza tra i termini dell'Accordo e una qualsiasi delle previsioni contrattuali di cui al Contratto, prevarrà quanto indicato nel presente Accordo.

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

Titolare del Trattamento

Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

Il Legale Rappresentante

Firma

Responsabile del Trattamento

Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

Firma

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Responsabile approva specificatamente le seguenti disposizioni: articolo 6 (Responsabili Ulteriori del Trattamento), 11 (limitazioni al trasferimento di Dati Personali al di fuori dello spazio economico europeo), 14 (durata e cessazione), 16 (responsabilità) 17.2 (modifica unilaterale).

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

Titolare del Trattamento

Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

Il Legale Rappresentante

Firma

Responsabile del Trattamento

Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

Firma

13 Allegato A - Misure di Sicurezza

Il Responsabile adotta misure tecniche e organizzative appropriate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato dei dati personali, nonché contro la perdita e la distruzione accidentale o il danneggiamento dei dati Personali. Le misure adottate tengono conto della tecnologia disponibile e garantiscono un livello di sicurezza proporzionato al danno che potrebbe derivare da una violazione della sicurezza, come anche alla natura dei dati personali da proteggere.

Qualora il Responsabile eroghi servizi informativi, tra cui:

- gestione di infrastrutture Cloud;
- gestioni infrastrutture in facility management (compresi servizi IaaS, Housing, Hosting e Storage);
- attività di manutenzione e di assistenza;

o comunque laddove risulti applicabile in ragione dello specifico Servizio prestato dal Responsabile, il Responsabile sarà tenuto ad implementare anche le misure di sicurezza di seguito considerate.

1. Misure di sicurezza Tecniche e Organizzative

Ambito	Misura di Sicurezza
<i>Policy e Disciplinari utenti</i>	Il Responsabile applica dettagliate policy e disciplinari, ai quali tutta l'utenza con accesso ai sistemi informativi ha l'obbligo di conformarsi, finalizzate a garantire comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati personali nell'utilizzo delle risorse informatiche.
<i>Autorizzazione accessi logici</i>	Il Responsabile definisce i profili di accesso nel rispetto dei least privilege necessari all'esecuzione delle mansioni assegnate. I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati personali necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Tali profili sono oggetto di controlli periodici finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili attribuiti.
<i>Change Management</i>	Il Responsabile ha adottato una specifica procedura mediante la quale regola il processo di Change Management in considerazione dell'introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche o cambiamenti della propria impostazione e della propria struttura organizzativa.
<i>Incident Management</i>	Il Responsabile ha posto in essere una specifica procedura di Incident Management allo scopo di garantire il ripristino delle normali operazioni di servizio nel più breve tempo possibile, garantendo il mantenimento dei livelli migliori di servizio.
<i>Data Breach</i>	Il Responsabile ha implementato un'apposita procedura finalizzata alla gestione degli eventi e degli incidenti con un potenziale impatto sui dati personali che definisce ruoli e responsabilità, il processo di rilevazione (presunto o accertato), l'applicazione delle azioni di contrasto, la risposta e il contenimento dell'incidente/violazione nonché le modalità attraverso le quali effettuare tempestivamente le comunicazioni delle violazioni di dati personali al Titolare.
<i>Formazione</i>	Il Responsabile eroga periodicamente ai propri utenti coinvolti nelle attività di assistenza tecnica corsi di formazione sul corretto trattamento dei dati personali.
<i>Riservatezza del personale</i>	Il Responsabile deve garantire che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità e obblighi relativi al trattamento dei dati personali. Ruoli e responsabilità devono essere chiaramente comunicati durante il processo di pre-assunzione e/o di assunzione.
<i>Capacity planning</i>	Il Responsabile ha posto in essere un processo operativo per il riesame periodico delle prestazioni e delle capacità delle risorse IT organizzato con l'obiettivo di garantire performance idonee alle esigenze e alla continuità del servizio gestito. Il processo include la previsione delle esigenze future in base al carico di lavoro e alla necessità di storage dei dati.
<i>Hardening</i>	Sono operative apposite attività di hardening finalizzate a prevenire il verificarsi di incidenti di sicurezza minimizzando le debolezze architetturali dei sistemi operativi, delle applicazioni e degli apparati di rete considerando - in particolare - la diminuzione dei rischi connessi alle vulnerabilità di sistema, la diminuzione dei rischi connessi al contesto applicativo presente sui sistemi e l'aumento dei livelli di protezione dei servizi erogati dai sistemi stessi.
<i>Patch Management</i>	È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti.
<i>Firewall, IDPS</i>	È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti.
<i>Protection from malware</i>	I sistemi sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici aggiornati con cadenza periodica (almeno ogni sei mesi). Sono in uso strumenti antivirus mantenuti costantemente aggiornati.
<i>Sicurezza linee di comunicazione</i>	Per quanto di propria competenza, sono adottati dal Responsabile protocolli di comunicazione sicuri e in linea con quanto la tecnologia rende disponibile, tali da garantire la sicurezza nella trasmissione dei dati e nel processo di autenticazione.
<i>Protezione fisica Data Center</i>	L'accesso fisico al Data Center è consentito esclusivamente al personale autorizzato secondo le modalità disciplinate in un'apposita procedura. Eventuali visitatori o soggetti esterni che dovessero avere necessità di accesso alle aree del Data Center, qualora autorizzati all'ingresso temporaneo, sono accompagnati durante l'intera visita da parte di personale dotato di autorizzazione permanente.

Ambito	Misura di Sicurezza
	<p>Gli accessi ai locali interni ove risiedono i sistemi sono sottoposti a misure di sicurezza maggiormente restrittive nonché registrati e conservati in un log dedicato consultabile dal personale di controllo autorizzato.</p> <p>La sicurezza perimetrale è garantita da sistemi di allarme configurati in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture e da sistemi di videosorveglianza monitorati.</p> <p>I locali interni sono dotati di idonee misure di sicurezza ambientale (impianti antincendio, doppi quadri elettrici, impianti di condizionamento ridondati, sistemi UPS/gruppi elettrogeni per la continuità della fornitura di energia agli impianti, linee di comunicazione ridondate, etc.).</p> <p>Tutti gli impianti e i mezzi tecnici sono sottoposti a regolari e periodiche manutenzioni effettuate da ditte specializzate.</p> <p>I locali sono conformati al disposto del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<i>Credenziali di autenticazione</i>	<p>I sistemi sono configurati con modalità idonee a consentire l'accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione, che ne consentono la loro univoca identificazione, finalizzate al superamento di una procedura di autenticazione. Le stesse possono consistere in un codice associato a una parola chiave, riservata e conosciuta unicamente dal soggetto o in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dello stesso, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave.</p>
<i>Parola chiave</i>	<p>Relativamente alle caratteristiche di base ovvero, obbligo di modifica al primo accesso, lunghezza minima, assenza di elementi riconducibili agevolmente al soggetto, regole di complessità, scadenza, history, valutazione contestuale della robustezza, visualizzazione e archiviazione, la parola chiave è gestita conformemente alle best practice. Ai soggetti ai quali sono attribuite le credenziali sono fornite puntuali istruzioni in relazione alle modalità da adottare per assicurarne la segretezza.</p>
<i>Strong Authentication</i>	<p>Per quanto di competenza del Responsabile, ove sono trattati dati personali rilevanti in relazione ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e/o ove le caratteristiche dei profili di autorizzazione sono di alto livello (a titolo puramente esemplificativo full rights) sono adottate tecniche di strong authentication idonee ad assicurare l'accesso esclusivamente al personale preposto all'esercizio di tali mansioni.</p>
<i>Logging</i>	<p>I sistemi sono configurati con modalità che consentono il tracciamento degli accessi, e ove appropriato delle attività svolte, in capo alle diverse tipologie di utenze tecniche protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità.</p>
<i>Continuità operativa</i>	<p>Ove gli accordi contrattuali lo prevedono, sono adottate misure idonee per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi, compatibili con i diritti degli Interessati. A garanzia del corretto funzionamento ed efficacia dei processi di backup in termini di integrità e disponibilità delle copie realizzate, vengono eseguiti appositi test di ripristino con frequenza stabilita in relazione alla rilevanza dei dati (generalmente trimestralmente).</p> <p>Qualora disciplinato dagli accordi contrattuali e posto in uso un piano di continuità operativa integrato, ove necessario, con il piano di disaster recovery essi garantiscono la disponibilità e l'accesso ai sistemi anche nel caso di eventi negativi di portata rilevante che dovessero perdurare nel tempo. In relazione a tale piano sono effettuate prove annuali i cui risultati sono resi disponibili al Titolare.</p>
<i>Amministratori di Sistema</i>	<p>Relativamente a tutti gli utenti che operano in qualità di Amministratori di Sistema, il cui elenco è mantenuto aggiornato dal Responsabile e reso disponibile al Titolare, e le cui funzioni attribuite sono opportunamente definite in appositi atti di nomina, è gestito un sistema di log management finalizzato al puntuale tracciamento delle attività svolte ed alla conservazione di tali dati con modalità inalterabili idonee a consentirne ex post il monitoraggio. L'operato degli Amministratori di Sistema è sottoposto ad attività di verifica in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previsti dalle norme vigenti.</p>
<i>Vulnerability Assessment & Penetration Test</i>	<p>Il Responsabile effettua periodicamente attività di analisi delle vulnerabilità finalizzate a rilevare lo stato di esposizione alle vulnerabilità note, sia in relazione agli ambiti infrastrutturali sia a quelli applicativi, considerando i sistemi in esercizio o in fase di sviluppo.</p> <p>Ove ritenuto appropriato in relazione ai potenziali rischi identificati, tali verifiche sono integrate periodicamente con apposite tecniche di Penetration Test, mediante simulazioni di intrusione che utilizzano diversi scenari di attacco, con l'obiettivo di verificare il livello di sicurezza di applicazioni/sistemi/reti attraverso attività che mirano a sfruttare le vulnerabilità rilevate per eludere i meccanismi di sicurezza fisica / logica ed avere accesso agli stessi.</p> <p>I risultati delle verifiche, resi disponibili previa richiesta al Titolare, sono puntualmente e dettagliatamente esaminati per identificare e realizzare le azioni di miglioramento necessarie a garantire l'elevato livello di sicurezza richiesto.</p>
<i>Application lifecycle security</i>	<p>Durante lo sviluppo del ciclo di vita devono essere seguite le migliori best practices, i framework o gli standard di sviluppo sicuri riconosciuti. Devono essere definiti requisiti di sicurezza specifici durante le prime fasi dello sviluppo del software. Devono essere adottate specifiche tecnologie e tecniche atte a supportare la privacy e la protezione dei dati in linea con i requisiti di sicurezza richiesti. È necessario seguire standard e buone pratiche di programmazione sicura del software. Durante lo sviluppo delle application, devono essere eseguiti test e validazioni sui requisiti di sicurezza preordinati.</p>

Tabella 5: Misure di Sicurezza

3. Interventi di manutenzione e assistenza e attività di migrazione dati

Interventi di assistenza

- a) Il Responsabile ha adottato un'apposita procedura che regola la gestione degli interventi di assistenza allo scopo di garantire l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente e impedire il trattamento eccessivo di dati personali la cui titolarità è in capo al Cliente o all'Utente Finale. Tale procedura disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
- le competenze e responsabilità per l'attivazione delle utenze tecniche che devono eseguire l'intervento e le relative modalità di autenticazione da adottare
 - il collegamento per il tramite di canali sicuri idonei alla tipologia di dati trattati
 - le modalità di disattivazione delle credenziali relative alle utenze tecniche alla chiusura delle attività
 - la conservazione dei dati esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'individuazione e soluzione del problema e l'eliminazione di qualsiasi copia, compresi i report elettronici o cartacei prodotti
 - le responsabilità relative alle attività di monitoraggio in relazione agli interventi effettuati.
 - Il Responsabile ha posto in essere specifiche procedure operative e modalità di autenticazione idonee ad assicurare che gli interventi effettuati siano sempre riconducibili, anche ex-post, ad un soggetto specifico univocamente identificato e autorizzato all'esecuzione dell'intervento.
- b) Nel caso in cui, ai fini della risoluzione del problema, si rende necessario acquisire la base dati del Cliente per effettuare le attività di analisi, previa formale autorizzazione del Cliente acquisita e messa agli atti, il Responsabile:
- si avvale esclusivamente di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile
 - in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o - comunque - di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, acquisisce la base dati esclusivamente a seguito di cifratura della stessa applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stessa dovesse venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi
 - ripristina la base dati in un ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione
 - attribuisce l'accesso a tali dati al solo personale preposto alla soluzione della problematica
 - conserva i dati acquisiti per il solo tempo necessario all'individuazione e soluzione del problema eliminando sia la base dati sia i report elettronici o cartacei prodotti al completamento delle attività.

4. Attività di migrazione dati

Pur considerando un elapsed time ragionevolmente più lungo, le misure di sicurezza applicate dal Responsabile in relazione alle attività di migrazione dei dati sono analoghe a quelle relative all'acquisizione della base dati per la risoluzione dei problemi. Nella sostanza:

- a) nella trasmissione dei dati utilizzo di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile
- b) in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o, comunque, di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, trasmissione delle base dati esclusivamente a seguito di cifratura delle stesse applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le stesse dovessero venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi
- c) utilizzo delle base dati contenenti dati effettivi in ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione. Ciò, in particolare, con riferimento all'ambiente predisposto per le attività di collaudo esteso, per definizione, all'intera base dati
- d) configurazione dei profili di accesso a tali ambienti al solo personale preposto alla gestione delle attività di migrazione compreso il test ed il collaudo. Ove richiesto tali profili sono estesi anche al personale del Cliente. Qualora presenti, gli accessi da remoto avvengono sempre mediante l'utilizzo di canali sicuri (HTTPS o TLS)

- e) esecuzione delle attività di test delle procedure mediante l'utilizzo dei dati personali quantitativamente strettamente necessari alla verifica delle funzionalità implementate
- f) conservazione dei dati esclusivamente fino al buon fine del completamento delle attività di verifica ed alla conseguente consegna, approvazione e accettazione da Parte del Cliente.

In generale, in relazione all'uso dei dati del Cliente per interventi di manutenzione, assistenza o migrazione dati, il Responsabile adotta un'apposita policy di comportamento resa disponibile al personale del Titolare e al Cliente stesso.

14 Allegato B - Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del Regolamento (UE) 679/2016

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a. Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹ in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo. b) Le parti:
 - i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore») e
 - ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore»)
- b. hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»)
- c. Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.
- d. L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2

Effetto e invariabilità delle clausole

- a. Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli Interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli Interessati.
- b. Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

¹ Qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organo dell'Unione in qualità di titolare del trattamento, l'utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

Clausola 3

Terzi beneficiari

- a. Gli Interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:
- i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7
 - ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b) modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g) modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b)
 - iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e)
 - iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d) moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f)
 - v) clausola 13
 - vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e)
 - vii) clausola 16, lettera e)
 - viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b) modulo quattro: clausola 18.
- b. La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli Interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

- a. Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- b. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

- a. Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- b. Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.
- c. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

8.1. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto:

- a. se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato
- b. se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- c. se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

8.2. Trasparenza

- a. Per consentire agli Interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità della clausola 10, l'importatore li informa, direttamente o tramite l'esportatore, circa:
 - i) la sua identità e i suoi dati di contatto
 - ii) le categorie di dati personali trattati
 - iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti clausole
 - iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, il destinatario o le categorie di destinatari (ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso in conformità della clausola 8.7.
- d. La lettera a) non si applica se l'interessato dispone già delle informazioni, anche quando tali informazioni sono già state fornite dall'esportatore, o se la comunicazione delle informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato per l'importatore. In quest'ultimo caso l'importatore, per quanto possibile, rende pubbliche le informazioni.
- e. Su richiesta, le parti mettono gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice da loro compilata. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.
- f. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.3. Esattezza e minimizzazione dei dati

- a. Ciascuna parte provvede affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L'importatore adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- b. Se una parte viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'altra parte.
- c. L'importatore provvede affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

8.3 Limitazione della conservazione

L'importatore conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Mette in atto misure tecniche o organizzative adeguate per garantire il rispetto di tale obbligo, compresa la cancellazione o l'anonimizzazione² dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione.

8.4 Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- b. Le parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- c. L'importatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- d. In caso di una violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- e. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa l'esportatore e l'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13 senza ingiustificato ritardo. Tale notifica contiene i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni. Nella misura in cui non gli sia possibile fornire le informazioni contestualmente, l'importatore può fornirle in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- f. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa senza ingiustificato ritardo gli Interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l'esportatore, unitamente alle informazioni di cui alla lettera e), punti da ii) a iv), a meno che l'importatore abbia attuato misure volte a ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest'ultimo caso, l'importatore effettua una comunicazione pubblica o adotta misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali.
- g. L'importatore documenta tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne tiene un registro.

8.6. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere limitazioni del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive all'ulteriore divulgazione.

² Questo richiede di rendere anonimi i dati in modo tale che la persona non sia più identificabile da nessuno, in linea con il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia irreversibile.

8.7. Trasferimenti successivi

L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea³ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato. Altrimenti, il trasferimento successivo da parte dell'importatore può aver luogo solo se:

- i) è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione
- iii) il terzo stipula uno strumento vincolante con l'importatore che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti clausole e l'importatore fornisce una copia di tali garanzie all'esportatore
- iv) il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari
- v) il trasferimento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o
- vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l'importatore ha ottenuto il consenso esplicito dell'interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell'identità del destinatario e dei possibili rischi di siffatto trasferimento per l'interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l'importatore informa l'esportatore e, su richiesta di quest'ultimo, gli trasmette copia delle informazioni fornite all'interessato.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.8. Trattamento sotto l'autorità dell'importatore

L'importatore provvede affinché chiunque agisca sotto la sua autorità, compreso un responsabile del trattamento, tratti i dati soltanto su sua istruzione.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.
- b. Su richiesta, l'importatore mette tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

8.1. Istruzioni

- a. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
- b. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

³ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

8.3. Trasparenza

In richiesta l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- a. L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- b. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

- c. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea⁴ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione
- iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.
- c. L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- d. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

8.1. Istruzioni

⁴ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

- a. L'esportatore informa l'importatore del fatto che agisce in qualità di responsabile del trattamento seguendo le istruzioni del o dei titolari del trattamento, che mette a disposizione dell'importatore prima del trattamento.
- b. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore, e su qualunque istruzione documentata aggiuntiva dell'esportatore. Tali istruzioni aggiuntive non devono essere in contrasto con le istruzioni del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento o l'esportatore può impartire ulteriori istruzioni documentate in merito al trattamento dei dati per tutta la durata del contratto.
- c. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni. Qualora l'importatore non sia in grado di seguire le istruzioni del titolare del trattamento, l'esportatore ne dà immediatamente notifica al titolare del trattamento.
- d. L'esportatore garantisce di aver imposto all'importatore gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri tra il titolare del trattamento e l'esportatore⁵.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento, quali comunicategli dall'esportatore, o dell'esportatore.

8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per rettificarli o cancellarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica all'esportatore di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico

⁵ Cfr. l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e, qualora il titolare del trattamento sia un'istituzione o un organo dell'UE, l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725

restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore o del titolare del trattamento. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

- b. L'importatore concede l'accesso ai dati ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- c. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore e, ove opportuno e fattibile, il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo
- d. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica al titolare del trattamento affinché quest'ultimo possa a sua volta dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea⁶ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679
- iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore o del titolare del trattamento relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare del trattamento.

⁶ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole

- c. L'importatore mette tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole a disposizione dell'esportatore, che le fornisce al titolare del trattamento.
- d. L'importatore consente e contribuisce alle attività di revisione dell'esportatore delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Lo stesso vale qualora l'esportatore richieda che sia effettuata un'attività di revisione su istruzione del titolare del trattamento. Nel decidere in merito a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- e. Qualora l'attività di revisione sia effettuata su istruzione del titolare del trattamento, l'esportatore ne mette i risultati a disposizione del titolare del trattamento.
- f. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- g. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

8.1. Istruzioni

- a. L'esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
- b. L'esportatore informa immediatamente l'importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
- c. L'importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all'esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
- d. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'esportatore, a scelta dell'importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

8.2. Sicurezza del trattamento

- a. Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali⁷, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- b. L'esportatore assiste l'importatore nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall'esportatore a norma delle presenti clausole, l'esportatore informa l'importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'importatore nel porvi rimedio.
- c. L'esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

8.3. Documentazione e rispetto

- a. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

⁷ Compreso il fatto che il trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

- b. L'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

- a. **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE** L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub- responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati⁸. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- c. Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE** L'importatore ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. L'importatore informa l'esportatore del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento.
- b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati⁹. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- c. Su richiesta dell'esportatore o del titolare del trattamento, l'importatore fornisce copia del contratto stipulato con il sub- responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali

⁸ Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

⁹ Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

- d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di porre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10

Diritti dell'interessato

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

- a. L'importatore, se del caso con l'assistenza dell'esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta¹⁰. L'importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tutte le informazioni fornite all'interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
- b. In particolare, su richiesta dell'interessato, e gratuitamente, l'importatore:
 - i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all'allegato I se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7 e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i)
 - ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato
 - iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
- c. Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato vi si oppone.
- d. L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell'interessato o se autorizzato in tal senso dalla legislazione del paese di destinazione, a condizione che tale legislazione preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi dell'interessato. In tal caso l'importatore, se necessario in cooperazione con l'esportatore:
 - i) informa l'interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata e
 - ii) attua garanzie adeguate, consentendo almeno all'interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano.
- e. Qualora le richieste dell'interessato siano eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'importatore può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell'accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.
- f. L'importatore può rifiutare la richiesta dell'interessato se tale rifiuto è consentito dalla legislazione del paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

¹⁰ Tale termine può essere prorogato al massimo di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. L'importatore informa debitamente e prontamente l'interessato di tale proroga.

- g. Se l'importatore intende rifiutare la richiesta dell'interessato, informa quest'ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e/o di proporre ricorso giurisdizionale.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

- a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.
- b. L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore e, se del caso, al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta da un interessato, senza rispondere a tale richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b. L'importatore assiste, se del caso in cooperazione con l'esportatore, il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento comunicate dall'esportatore.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli Interessati a norma della legislazione locale applicabile all'importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 11

Ricorso

- a. L'importatore informa gli Interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- b. Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:
- i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13
 - ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.

- c. Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- d. L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- e. L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12

Responsabilità

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

- a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b. Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- d. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- e. L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b. L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub-responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
- c. Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
- d. Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
- e. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- f. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- g. L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. [Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- b. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- c. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli Interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all'offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- d. L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento *(qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)*

- a. Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- b. Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

- i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati i trasferimenti successivi previsti il tipo di destinatario la finalità del trattamento le categorie e il formato dei dati personali trasferiti il settore economico in cui ha luogo il trasferimento il luogo di conservazione dei dati trasferiti
 - ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili¹¹
 - iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- c. L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- d. Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]
- f. A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15

Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)

¹¹ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

15.1. Notifica

- a. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
 - i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita o
 - ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.

[Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]
- b. Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- c. Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]
- d. L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- a. L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).
- b. L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente. [Per il modulo tre: L'esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.]
- c. Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a. L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b. Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- c. L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

- i) l'espportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione
- ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o
- iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente [per il modulo tre: e il titolare del trattamento] di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'espportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- d. [Per i moduli uno, due e tre: I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'espportatore, restituiti immediatamente all'espportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati.] [Per il modulo quattro: I dati personali raccolti dall'espportatore nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'importatore certifica all'espportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- e. Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

Clausola 18

Scelta del foro e giurisdizione

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.
- b. Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli di _____ (*Italia*).

- c. L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- d. Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di _____ (*Italia*).

APPENDICE

NOTA ESPLICATIVA:

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un'unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.